
SALVATORE SICA

SICUREZZA E RISERVATEZZA NELLE TELECOMUNICAZIONI: IL D.LGS. N. 171/98 NEL « SISTEMA » DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. D.Lgs. n. 171/98 e “sistema” della protezione dei dati: una disciplina *in action*. — 2. Collegamento con la l. n. 675/96 e definizioni legislative: i “servizi di telecomunicazione”. — 2.1. Nozione di “abbonato”. — 2.2. Utente, fornitore e gestore della rete. 3. Obblighi di sicurezza: il rapporto con l’art. 15 l. n. 675. Categorie di “rischi” e diverso regime giuridico: perplessità. 4. Obblighi di tutela della riservatezza. — 4.1. Riservatezza nei rapporti tra utente ed abbonato: *Calling Line Identification* e trasferimento automatico di chiamata. — 4.2. Riservatezza dei dati relativi al traffico. — 5. Sistema sanzionatorio: estensione applicativa dell’art. 35 l. n. 675. Tutela risarcitoria civilistica. — 6. Mancato coordinamento tra la riservatezza nelle telecomunicazioni e le esigenze di polizia e di pubblica sicurezza. — 7. Disposizioni relative all’attività giornalistica: il ruolo del “codice deontologico”. — 7.1. Riformulazione dell’art. 25 l. n. 675 tra prerogative dell’informazione e diritti del cittadino.

1. D.LGS. N. 171/98 E « SISTEMA » DELLA PROTEZIONE DEI DATI: UNA DISCIPLINA IN ACTION.

1. Con il d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171¹ si è data attuazione nel nostro Paese alla direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Il decreto, in realtà, si occupa anche di un altro tema, riservando il capo II alle « Disposizioni relative all’attività giornalistica ».

Il provvedimento si presta ad una serie di valutazioni, sia con riguardo alla disciplina introdotta, sia rispetto a talune implicazioni sistematiche che reca con sé.

Se si prende l’avvio da queste ultime, non si può non notare che, ove vi fossero ancora dubbi, il collegamento tra *data protection* e

* Nelle more della pubblicazione del presente lavoro è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998 il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, esso, tuttavia, non in-

cide direttamente sull’esegesi del d.lgs. n. 171/98.

¹ In *Gazz. Uff.*, 3 giugno 1998. Allo stato, il solo commento, soprattutto informativo, è di AA.VV., in *Guida al diritto da Il Sole 24 ore*, n. 24/1998, p. 14 ss.

telecommunications law può dirsi definitivamente compiuto². Più precisamente, è forse vero che il sistema giuridico di protezione dei dati ha assunto connotati di specificità e di autonomia che prescindono dal singolo settore nel quale si pone la questione della sua applicazione; si è fatta strada viceversa, una *quaestio* (e, quindi, una *lex*) *generalis* di tutela dei dati personali, che trova occasione di verifica ora in uno, ora in un altro ambito.

Sotto questo profilo non è senza significato che, nella premessa, il d.lgs. n. 171 richiami tanto la l. n. 675/96, quanto la l. n. 676/96; così facendo, esso colloca l'attuazione della direttiva n. 97/66 nel più ampio alveo della « legge-quadro » sui dati personali e conforta la scelta del ricorso al meccanismo dell'integrazione legislativa tramite delega³.

Risulta, inoltre, confermata l'idea guida della l. n. 675/96, secondo la quale una disciplina in materia, condizionata com'è dalla costante evoluzione tecnologica, è, per così dire, *in action* per definizione⁴.

Nella stessa prospettiva, poi, trova giustificazione la soluzione legislativa — che, altrimenti, avrebbe fatto gridare all'ennesimo « provvedimento-*omnibus* » — di inserire nello stesso testo anche l'argomento dell'attività giornalistica. *Id est*, il d.lgs. n. 171/98 non è di mera attuazione delle indicazioni europee, bensì è l'ulteriore (e certamente non ultimo) tassello del mosaico della protezione « dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone [...], con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale » (art. 1 l. n. 675/96)⁵.

Di contro, la normativa introdotta non è senza riflessi sulla configurazione del « diritto delle telecomunicazioni », sempre più interdisciplinare, con carattere sovra e transnazionale (in specie, dell'Unione Europea) e naturale oggetto di studio comparatistico⁶.

² Sul tema fondamentale resta V. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 552 ss.; inoltre, M. RICOLFI, *Nuove frontiere del diritto per i media*, in *Media-rio* 95, Torino, 1995, p. 64 ss.; V. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, in *Enc. dir.*, XLIV, Roma, 1993, p. 60 ss.

³ Ne sottolinea i pregi U. DE SIERVO, *Intervento*, in AA.VV., *Società dell'informazione. Tutela della riservatezza*, Atti del Congresso promosso dall'Osservatorio « Giordano Dell'Amore », Stresa, 16-17 maggio, 1997, Milano, 1998, p. 217.

⁴ Sul carattere del *data and telecommunications law*, come *law in action* per definizione, e sull'opportunità di una disciplina del settore « a formazione progressiva » v. le pregnanti osservazioni di S. Rodotà, tra l'altro in *Tecnologie e diritti*, Bo-

logna, 1995, p. 96 ss., che, appunto, prima delle leggi nn. 675 e 676/96, suggeriva « una disciplina legislativa di base, costituita essenzialmente da "clausole generali" e da norme giuridiche ».

⁵ Sulla portata sistematica dell'art. 1 l. n. 675/96 e sulla sua valenza di « manifesto » del programma di protezione dei dati personali, v. E. GIANNANTONIO, *Commento all'art. 1, comma 1 l. n. 675/96*, in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO-V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali*, Padova, 1997, p. 1 ss.; esemplari, tuttavia, anche per la loro fonte, sono le considerazioni al riguardo di S. RODOTÀ, *Prefazione alla Relazione per l'anno 1997 del Garante per la protezione dei dati personali*, Roma, 1998, p. 10 ss.

⁶ La consultazione più completa, in materia, è F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCO-

2. COLLEGAMENTO CON LA L. N. 675/96 E DEFINIZIONI LEGISLATIVE: I «SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE».

Se si passa, infatti, all'esame del contenuto del d.lgs. n. 171 le osservazioni compiute trovano immediato conforto; l'art. 1, comma 1 precisa che, ai fini del capo I (Telecomunicazioni), « si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1998 n. 675 ».

Il che equivale a ritenere la valenza generale delle nozioni di banca di dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, interessato e così via⁷ e, probabilmente, pone sotto diversa luce l'opzione legislativa — all'apparenza opinabile — per una portata amplissima e potenzialmente onnicomprensiva delle nozioni medesime.

D'altro canto, la l. n. 675/96 ed il d.lgs. n. 171 sono in collegamento nella misura in cui le direttive nn. 95/46 CE e 97/96 CE sono espressione di un medesimo disegno di protezione dei dati personali. È noto che con la legge del '96 l'Italia ha dato attuazione alla dir. n. 46/95 sulla tutela dei dati personali. Di poi, è stata adottata la dir. n. 97/66 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, le cui disposizioni « precisano ed integrano la direttiva 95/46/CE »⁸.

Non è improprio sostenere che il *genus* sia costituito dalla « tutela dei diritti e delle libertà fondamentali [...] con riguardo al trattamento dei dati personali », la *species* è la stessa tutela « dans le secteur des télécommunications »⁹.

Ma, proprio per l'esigenza di « specializzazione » della protezione da assicurare alla *vié privée*, alle definizioni segnalate vengono aggiunte quelle di abbonato, utente, rete pubblica di telecomunicazione, servizio di telecomunicazioni (art. 1, comma 1, lett. a)-d)).

Se si considera, per ragioni di priorità logica, quest'ultima, il d.lgs. n. 171 ripete lo schema di fondo dell'art. 2 della dir. n. 97/66, secondo il quale costituiscono « servizi di telecomunicazione »

VICH, *Il diritto delle telecomunicazioni. Principi, normative, giurisprudenza*, Bari, 1997, *passim*.

⁷ Vedile commentate in S. FADDA, *Commento all'art. 1, comma 2, l. n. 675/96*, in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZENO - ZENCOVICH, cit., p. 15 ss.; nonché in G. BUTTARELLI, *La tutela dei dati personali*, Padova, 1997, p. 18 ss.

⁸ La direttiva non risulta commentata, anche per la singolare celerità che ne

ha contraddistinto l'attuazione. Sia consentito, pertanto, il rinvio a S. SICA, *In arrivo la direttiva sulla privacy nelle telecomunicazioni*, in *Il Sole-24 Ore - Informatica*, 6 febbraio 1998, p. IV.

⁹ Per tali considerazioni sia permessa la menzione di S. SICA, *La riservatezza nelle telecomunicazioni: l'identificazione del chiamante nell'esperienza inglese e nella prospettiva comunitaria e italiana*, in questa *Rivista* 1997, p. 219 ss.

quelli « la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione ».

L'art. 1 del d.lgs. precisa, dal canto suo, che nella nozione va « compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a servizi audiovisivi ».

Comune, invece, ad entrambe le disposizioni, è l'*actio finium regundorum* con l'emittenza radiotelevisiva: tanto la direttiva quanto il d.lgs. n. 171 negano la qualifica di « servizio di telecomunicazione » alla radiodiffusione ed alla telediffusione (art. 2 dir. n. 97/66), ovvero alla « diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi » (art. 1, lett. d) d.lgs. cit.).

Nel precedente vuoto normativo in materia si è notato che con la dizione in esame si individuano molteplici realtà, differentemente classificabili.

Sicché si distingue tra i servizi che svolgono la funzione di comunicazione interna ad uno stesso ambiente, servizi che mettono in collegamento soggetti predeterminati pur non appartenenti al medesimo « ambiente » (ad esempio, i sistemi di prenotazione aerea aperto agli agenti di viaggio) e servizi disponibili al pubblico, in *incertam personam*, per dir così, rispetto sia a chi invia, sia a chi riceve la comunicazione¹⁰.

Nel preferire un'accezione lata, il d.lgs. n. 171 pare inglobare tutte le categorie menzionate e, opportunamente, estende la nozione ai servizi interattivi anche se relativi « a prodotti audiovisivi »; ne consegue che la « videocomunicazione interattiva », prossima (*rectius*, attuale) frontiera delle telecomunicazioni, è senz'altro inclusa nell'ambito applicativo della disciplina sulla riservatezza, al pari di Internet, dei servizi audiotex e videotex e delle reti telematiche, in genere¹¹.

Di contro, il confine con l'emittenza radiotelevisiva va rinvenuto più che nella carenza, nella seconda, dell'elemento dell'interattività, nella circolarità (broadcasting) della diffusione dei programmi radiofonici e televisivi¹². Infatti, attraverso le reti di telecomunicazioni è pure possibile rendere una serie di servizi che esorbitano dalla sola fonìa o dalla trasmissione dei dati; è ciò che si verifica, nel caso più famoso, con la televisione via cavo. Ma, non pare da porre in dubbio che la televisione interattiva o

¹⁰ La partizione (convenzionale) è di F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni*, cit., p. 16 ss., che, dal punto di vista contenutistico, propongono anche la distinzione tra servizi di comunicazione interpersonale fra un numero chiuso di persone; servizi fra un numero aperto di persone e servizi di accesso a basi che consentono di reperire informazioni.

¹¹ Utile è la lettura di V. GRIPPO, *Analisi dei dati personali presenti su Internet. La legge n. 675/96 e le reti telematiche*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 639 ss.

¹² Sul diritto dell'emittenza radiotelevisiva e sulle relative « definizioni », in forma sintetica, il riferimento ancora attuale è a AA.VV., *Libertà di antenna (aspetti tecnici e giuridici della emittenza radiotelevisiva)*, Rimini, 1986, *passim*.

il VOD (*video on demand*)¹³ o il servizio *point-to-point* siano soggetti alla normativa in esame.

Del resto, lo conferma il « considerando » (3) della dir. n. 97/66, ove si sottolinea che « il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali il video a richiesta (*video on demand*) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata ».

2.1 NOZIONE DI « ABBONATO ».

Il d.lgs. n. 171, in conformità con la dir. n. 97/66, definisce altresì, la figura dell'« abbonato », che è « qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura dei medesimi » (art. 1, comma 1, lett. *a*)).

La formulazione riprende quella dell'art. 2 dir. cit., salvo che per l'aggiunta « ogni altro ente o associazione ».

In questa ipotesi non si è riproposta la diversità di regime tra la soluzione europea e quella nazionale, che si è avuta con l'art. 1, comma 1 l. n. 675/96, laddove la legge di attuazione ha esteso la tutela dei dati personali anche alle « persone giuridiche », a fronte dell'indicazione della dir. n. 95/46, circoscritta alle sole persone fisiche¹⁴. D'altro canto, la nozione di « abbonato », venendo a coincidere con la « parte contrattuale », non può che inerire ad ogni categoria di persona; al più v'è da rinnovare il quesito — già suscitato dall'art. 1, comma 1 l. n. 675 — circa la plausibilità, o meglio, la necessità, dell'inciso « ogni altro ente o associazione »: l'esigenza di esso sembrerebbe smentita dal precedente richiamo delle figure generali (ed assorbenti) di « persona fisica-persona giuridica », mentre l'unica giustificazione parrebbe la volontà del legislatore di prevenire, in radice, ogni disputa sulla titolarità dei diritti previsti e sulla legittimazione a farli valere, con una sorta di « catalogo aperto ».

2.2 UTENTE, FORNITORE E GESTORE DELLA RETE.

La lett. *b*), art. 1 d.lgs. n. 171 designa, poi, l'« utente », che è « persona fisica che utilizza uno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dalla qualità di abbonato »; si tratta — parola più parola meno — della traduzione dell'art. 2, lett. *b*) dir. n. 97/66.

¹³ Sul quale v. F. CARDARELLI - V. ZENNO-ZENCOVICH, *Il Diritto delle telecomunicazioni*, cit., p. 151.

¹⁴ In argomento ed in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 675/96, cfr. E. GIANANTONIO, *Commento*, cit., p. 4 ss.

In sostanza, l'utente è il materiale utilizzatore dei servizi di telecomunicazioni e può, ma non necessariamente deve coincidere con il soggetto che è parte del contratto di fornitura dei servizi. Proprio per tale ragione è evidente che, in questo caso, la nozione è circoscritta alla persona fisica, non potendo l'ente, se non tramite la persona fisica, materialmente utilizzare il servizio.

L'ultima definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, alla lett. c), è quella di « rete pubblica di telecomunicazioni », designata come « sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ».

Anche questa formulazione ripete quella analoga dell'art. 2, lett. c) della dir. n. 97/66.

Non v'è eco nel decreto legislativo del dibattito comunitario circa l'applicazione della normativa ad ogni tipo di servizio (analogico o digitale). La dir. n. 97/66 aveva escluso ogni distinzione al riguardo, a prescindere dalla valutazione di economicità dell'intervento tecnico, salvo che per la facoltà di non applicare le disposizioni sull'identificazione della linea chiamante e sul trasferimento di chiamata alle reti analogiche: il d.lgs. n. 171 non prevede neppure tale deroga.

Dunque, la disciplina elude, anche se le sottintende, altre possibili classificazioni emerse in argomento¹⁵: ad esempio, altro è il « gestore della rete », titolare, almeno dell'intenzione del legislatore comunitario, che si è espresso, sul punto, in tema di antitrust, di compiti eminentemente tecnici; altro è il fornitore di servizi che, di regola dovrebbe essere distinto dal gestore, incaricato di consentire la circolazione, mediante la rete, propria o altrui, di messaggi fatti di suoni, immagini o semplici dati¹⁶.

Si è soliti, poi, individuare il c.d. « centro servizi », che si rinviene quando uno stesso soggetto offre più servizi e centralizza ed unifica le procedure dei medesimi.

Orbene, il d.lgs. n. 171 ha preferito, nella scia dell'orientamento della direttiva, non affrontare tali profili, in termini definitivi, ricorrendo *tout court*, nelle disposizioni successive, alla nozione di « fornitore di un servizio di telecomunicazioni » o di « fornitore della rete » (art. 2 ss.).

Sembra, inoltre, da segnalare che tanto la direttiva, quanto il d.lgs. n. 171 sottolineano la natura pubblica (« accessibili al pubblico ») della rete e dei servizi resi: il che rimanda al ruolo *lato*

¹⁵ Vedile riportate in F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni*, cit., p. 18.

¹⁶ F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, o.l.u.c.

sensu regolatore dei « prestataires de services de télécommunications accessibles au public »¹⁷ e conferma — se ve ne fosse bisogno — il rilievo non meramente economicistico o patrimoniale che la visione comunitaria assegna a determinate attività di peculiare incidenza collettiva¹⁸.

3. OBBLIGHI DI SICUREZZA: IL RAPPORTO CON L'ART. 15 L. N. 675.

CATEGORIE DI « RISCHI » E DIVERSO REGIME GIURIDICO:

PERPLESSITÀ.

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo in oggetto, sulla scorta della dir. n. 97/66, vi è la « codificazione » degli obblighi di sicurezza e di riservatezza nelle telecomunicazioni, presi in esame, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3.

Quanto alla « sicurezza », l'art. 2, comma 1, rimanda all'art. 15, comma 1, l. n. 675/96, secondo il quale i dati personali « oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo [...] i rischi di distruzione o perdita, [...] di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta ».

L'art. 15 cit. ha costituito oggetto di molteplici interpretazioni; v'è chi ha fatto notare che la sicurezza si sostanzia nella doppia dimensione, della riduzione del rischio informatico (accesso non autorizzato, perdita e distruzione dei dati) e dell'obbligo di custodia e controllo in senso stretto¹⁹. Non si è mancato, poi, di notare la validità della scelta legislativa di rimettere all'integrazione regolamentare la definizione periodica dello *standard* della misura di sicurezza da adottare: il comma 2 dell'art. 15 cit. attribuisce tale compito ad un apposito regolamento emanato con d.P.R., allo stato in corso di ultimazione.

Il quesito che si pone è, dunque, il seguente: il rinvio dell'art. 2 d.lgs. n. 171 è al solo comma 1 dell'art. 15 cit., in ordine alla determinazione della nozione in sé di sicurezza, ovvero costituisce un implicito richiamo dell'intera disciplina della materia contenuta nella l. n. 675/96?

Sembra, inverò, poco credibile che l'art. 2 evochi anche il regolamento per la sicurezza nel trattamento dei dati, nonostante,

¹⁷ V. le considerazioni, al riguardo, di S. SICA, *La riservatezza nelle telecomunicazioni*, cit., p. 223; A. GENTILI, *La concorrenza nelle telecomunicazioni*, in questa *Rivista*, 1996; p. 208 ss., con la bibliografia ivi contenuta.

¹⁸ S. SICA, o.l.u.c., con i riferimenti presenti in nota 15.

¹⁹ Così G. CARIDI, *Commento* all'art. 15 l. n. 675/96, in E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO - V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 153 ss.

tra le disposizioni finali del decreto legislativo, l'art. 13 contenga il generico rinvio per « quanto non previsto » alla l. n. 675/96. Si tratta di un provvedimento ormai in corso di emanazione e, tra l'altro, per quanto si sia segnalata la comunanza del *genus* tra il trattamento informatico dei dati e le telecomunicazioni, sul piano delle caratteristiche tecniche emergono specificità non trascurabili, soprattutto sul versante delle misure di sicurezza.

Un ulteriore aspetto che fa propendere per tale opinione è il rinvio, circa le competenze in materia, all'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il solo « parere » del Garante per la protezione dei dati personali.

Quando, infatti, la sicurezza del servizio impone misure che coinvolgono l'intervento del « fornitore della rete », esse vanno stabilite congiuntamente tra i « fornitori » e, in ipotesi di disaccordo, decide l'Autorità per le comunicazioni, « sentito », appunto, il Garante (art. 2 cit., comma 2).

Pare, pertanto, plausibile affermare che, allo stato, l'obbligo di sicurezza non è, a differenza di ciò che avviene per il trattamento dei dati, a contenuto predeterminato (ancorché aggiornabile): grava sul fornitore (del servizio, da solo, o con il « gestore della rete »), determinare ed applicare le misure « più idonee ».

Il che, tuttavia, non deve indurre un possibile equivoco: la sicurezza, di cui all'art. 2, d.lgs. n. 171, concerne il momento « dinamico », per così dire, della circolazione dei dati attraverso una rete o un servizio di telecomunicazioni; gli stessi dati, se confluiscono in una banca dati o sono oggetto di trattamento, ai sensi della l. n. 675/96, sono sottoposti al medesimo regime di protezione, anche in relazione alle misure di sicurezza e, dunque, all'applicazione integrale dell'art. 15 l. cit.²⁰.

In conclusione, sempre sul punto, lascia perplessi il comma 3 dell'art. 2, d.lgs. cit.: il fornitore del servizio ha l'obbligo di informare gli abbonati dell'esistenza di un « particolare rischio di violazione della sicurezza, indicando i possibili rimedi e i relativi costi ».

Non esiste, quindi, un obbligo generale di sicurezza, bensì, esso sembra segnato dal limite dell'« ordinarietà » del rischio; entro tale limite, l'« obbligo », avvenuta l'informazione, degraderebbe, per così dire, ad « onere » dell'interessato. V'è da domandarsi chi giudica la « particolarità » del rischio e la congruità, per costo e modalità, dei rimedi; probabilmente l'Autorità per le comunicazioni o il Garante, visto che ad essi è resa un'apposita « informa-

²⁰ Non senza, pertanto, il pericolo di « sconfinamenti » o conflitti di competenza tra le Autorità coinvolte.

tiva », in argomento; ma, non sfugge il pericolo di carenza di intervento o, all'opposto, di eccesso o contrasto (tra autorità) di intervento.

L'unica spiegazione possibile (ma, non soddisfacente) di siffatta previsione, è il fatto che essa ripete l'analoga formula presente nell'art. 4, comma 2, dir. n. 97/66; che, a sua volta, rimanda all'art. 13 (ripreso sostanzialmente dall'art. 13, d.lgs. cit.), in base al quale l'adozione di misure tecniche specifiche « non può ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione » delle apparecchiature tra i vari Stati membri. È, di contro, rimessa alla successiva regolamentazione comunitaria l'emanazione di una normativa tecnica del settore.

Ma, ciò non elimina l'opinabilità della distinzione tra rischio ordinario e « particolare » per la sicurezza.

4. OBBLIGHI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

L'obbligo di tutela della riservatezza, contemplato nell'art. 4 d.lgs. n. 171, non sembrerebbe concretarsi in una norma a carattere generale; non si porrebbe *tout court* una questione di tutela della riservatezza, atteso che viene specificato il comportamento, al quale è tenuto il fornitore del servizio: informazione degli abbonati e, se possibile, degli utenti, di situazioni che « permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei ».

Non v'è dubbio che questa sia la principale condotta, cui è tenuto il fornitore; essa, tuttavia, non esaurisce l'obbligo in argomento, come fa ritenere la portata più estesa e « sistematica » dell'art. 5, comma 1, dir. n. 97/66, che stabilisce un principio complessivo di tutela della « riservatezza nelle comunicazioni ».

Di là dalla differenza tra la segretezza e la riservatezza, che non è consentito affrontare in tale sede²¹, e dalla possibile configurazione della responsabilità del fornitore (ora contrattuale, verso l'abbonato, ora aquiliana, nei confronti dell'utente)²², ciò che pare fuori discussione è che il fornitore non possa considerare assolto ogni proprio compito in materia con la mera informazione circa il rischio; al più, una simile condotta vale in forma cautelare e preventiva, in attesa dell'adozione dei rimedi tecnici postulati dall'obbligo generale di protezione della *privacy*.

²¹ Cfr., in chiave di sintesi, F. CARDARELLI e V. ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni*, cit., p. 19 ss.

²² F. CARDARELLI - V. ZENO-ZENCOVICH, o.l.u.c.

4.1. RISERVATEZZA NEI RAPPORTI TRA UTENTE ED ABBONATO: *CALLING LINE IDENTIFICATION* E TRASFERIMENTO AUTOMATICO DI CHIAMATA.

La riservatezza opera, altresì, nei rapporti tra un abbonato e l'utente (art. 3, commi 2 e 3, cit.). L'abbonato deve, infatti informare l'utente del pericolo che altri soggetti, da apparecchiature terminali connesse, possono apprendere il contenuto della comunicazione. Del pari, l'utente deve informare l'altro utente dell'utilizzo di apparecchiature che possano far sentire direttamente il contenuto della telefonata. È, ad esempio, una forte (e plausibile) limitazione nell'uso del meccanismo c.d. di « viva voce ». Nello stesso ambito si inserisce il discorso sull'identificazione del numero chiamante²³.

Il sistema, dovuto alla digitalizzazione del network telefonico, già in uso da tempo in altri paesi ed ora in corso di introduzione in Italia, consente al soggetto che riceve la chiamata di vedere riportato su un apposito display il numero dal quale proviene la chiamata.

L'argomento, come è ovvio, pone notevoli problemi di salvaguardia della *privacy* in una duplice dimensione: riservatezza in sé delle telecomunicazioni e trattamento dei dati acquisiti a partire dall'archiviazione del « dato » numero telefonico²⁴.

Quanto al primo profilo il d.lgs. n. 171 è del tutto coerente con il dettato della dir. n. 97/66 e gli artt. 6-7 riprendono la disciplina contenuta negli artt. 8-9 della direttiva.

La soluzione è ispirata ad equilibrio tra le prerogative di colui che chiama e di colui che riceve la telefonata.

Quest'ultimo deve essere informato dell'esistenza della *Calling Line Identification (CLI)*, sì da poterne eliminare il funzionamento gratuitamente ed in forma semplice.

Dal canto suo, l'abbonato chiamato, che disponga di *CLI*, deve avere la possibilità, gratuitamente ed in forma semplice, di respingere le chiamate, per le quali il chiamante abbia eliminato il funzionamento del meccanismo.

È palese l'obiettivo di non frustrare l'applicazione della *CLI*, ma di renderla compatibile con il primario diritto alla riservatezza.

È pur vero che uno degli scopi prevalenti della *CLI* è la prevenzione delle « chiamate di disturbo » (invero, non evitabili, comunque, dai posti telefonici pubblici). Ecco perché l'art. 7 prevede che l'abbonato che riceve chiamate di disturbo « può richiedere, a

²³ In ordine al quale sia permesso il riferimento per ora esclusivo a S. SICA, *La riservatezza nelle telecomunicazioni*, cit., p. 224 ss., con la bibliografia *ivi* compresa.

²⁴ La distinzione, puramente convenzionale, è in S. SICA, o.l.u.c.

proprie spese ed anche telefonicamente in casi d'urgenza » che il fornitore renda inefficace la soppressione della *CLI*; il tutto con il limite delle ore nelle quali si verificano le telefonate moleste (in verità, la disposizione fa un po' sorridere: e se il « molestatore » decide di cambiare orario?) e, comunque, per un periodo minimo di quindici giorni.

Ma, chi giudica la fondatezza della richiesta di soppressione della *CLI*? E se il richiedente asserisce di essere disturbato 24 ore al giorno? La disciplina (e la *ratio*) dell'identificazione del numero chiamante rischia di essere vanificata, a poco rilevando che la soppressione del meccanismo avvenga a spese del richiedente²⁵.

Sembra, invece, da criticare la mancata recezione nel d.lgs. n. 171 dell'altra « eccezione » all'operatività della *CLI*, pur presente nella dir. n. 97/66, art. 9, lett. b): non è, infatti, previsto che l'identificazione della linea chiamante non sia sopprimibile per le telefonate d'emergenza (forze di polizia, ambulanza), nonostante si fosse segnalato che, in questi casi, la conoscenza del dato (specie per vigili del fuoco, emergenza medica, etc.) può agevolare ed accelerare il servizio²⁶.

Oltre che dalle chiamate di disturbo, sarà possibile difendersi dalle *unwanted calls*: l'art. 10 d.lgs. n. 171 subordina le telefonate o l'invio di fax a scopi pubblicitari o di televendita al consenso espresso dell'interessato ed estende la disciplina degli artt. 11 e 12 l. n. 675/96, le cui problematiche non possono essere compiutamente affrontate in questa sede²⁷.

Nella stessa linea si inquadra l'obbligo per il fornitore di consentire la scelta all'abbonato, in forma gratuita e semplice, circa il trasferimento automatico della chiamata verso la propria linea (art. 8).

4.2. RISERVATEZZA DEI DATI RELATIVI AL TRAFFICO.

Altro profilo, invece, concerne la riservatezza da applicare all'archiviazione ed al trattamento dei dati acquisiti tramite la *CLI* e le telecomunicazioni, in genere.

Rispetto ad esso non sembra in discussione l'applicazione della *lex generalis* contenuta nella l. n. 675/96, in ogni suo aspetto rilevante.

²⁵ L'asserzione è di G. BUSIA, in AA.VV., in *Guida al diritto*, cit., p. 24.

²⁶ Cfr., sul punto, S. SICA, *La riservatezza nelle telecomunicazioni*, cit., p. 222.

²⁷ Tra i vari, mantiene attualità T. PASQUINO, *La vendita attraverso reti telematiche*, in questa *Rivista*, 1990, p. 698 ss.;

ma, cfr., inoltre, la sent. C384/93 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 10 maggio 1995 (in *G.U.C.E.*, CL59, 24 giugno 1995) sui limiti al marketing telefonico.

Le sole specificazioni di disciplina attengono ai dati relativi al traffico e alla fatturazione ed all'elenco degli abbonati, dei quali si occupano rispettivamente gli artt. 4-5 e 9 d.lgs. n. 171.

Il principio generale — che dirime ogni potenziale disputa sulla loro natura personale — è che i dati relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore, siano cancellati e resi anonimi al termine delle chiamate (art. 4, comma 1), salvo che per la finalità di fatturazione; ma, pure in quest'ultimo caso, con il limite temporale del « periodo entro il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento ».

Particolarmente significativo è che il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione è consentito unicamente agli « incaricati che agiscono sotto la diretta autorità del fornitore »: la nozione di « incaricato » può farsi coincidere con quella prevista dall'art. 19 l. n. 675/96²⁸.

In ordine all'elenco degli abbonati, l'art. 9 riprende l'impostazione della dir. n. 97/66 (art. 11) e si ricollega alla (preferibile) dottrina e giurisprudenza che, nel vuoto anteriore, aveva già affermato il diritto dell'interessato a non essere incluso negli elenchi telefonici²⁹. In ogni caso, i dati personali riportati negli elenchi stessi sono limitati alla mera identificazione dell'abbonato³⁰.

5. SISTEMA SANZIONATORIO: ESTENSIONE APPLICATIVA DELL'ART. 35 L. N. 675. TUTELA RISARCITORIA CIVILISTICA.

Un ultimo cenno, rispetto al Capo I del d.lgs. n. 171, va fatto in ordine al sistema delle sanzioni.

L'art. 11 estende l'applicazione dell'art. 35 l. n. 675/96 (reato di trattamento illecito di dati personali) alla violazione degli artt. 4, 9 e 10: la scelta è da condividere e pare confermare la distinzione — convenzionalmente innanzi proposta che, tuttavia, non intacca la valenza unitaria della nozione — tra riservatezza nelle telecomunicazioni, in senso stretto, e *privacy* nel trattamento, in senso proprio.

Ma, una simile posizione non sembra da ribadire per la tutela risarcitoria civilistica. Il modello degli artt. 18 e 29, comma 9, l. n. 675/96 (trattamento come « attività pericolosa » e risarcibilità

²⁸ V., in argomento, S. FADDA, *Commento* all'art. 19 l. n. 675/96, in E. GIANANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZENO-ZENCovich, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 189 ss., con i riferimenti *ivi* presenti.

²⁹ Cfr. L. GAUDINO, *Contratto di abbonamento telefonico e diritti della personalità*, in *Nuove giur. civ. comm.*, 1991, I, p. 518 ss., che commenta Pret. Taranto, 7 no-

vembre 1990, pubblicate *ibidem*; nel senso opposto, del diritto a vedere inserito il proprio numero nell'elenco telefonico, Trib. Roma (decr.), 1 giugno 1994, in questa *Rivista*, 1996, p. 682 ss.

³⁰ « Salvo il caso che l'abbonato abbia prestato consenso alla diffusione di ulteriori dati personali ».

del danno morale da trattamento)³¹ può proficuamente estendersi alla protezione della riservatezza nelle telecomunicazioni.

La regola dell'art. 2050 cod. civ. è, invero, pertinente, sul piano sistematico e testuale, con il tenore ed il contenuto del d.lgs. n. 171, mentre l'art. 29, comma 9 (sul danno morale), può trovare ingresso applicativo tramite il rinvio operato dall'art. 13 d.lgs. n. 171 a « quanto non previsto [...] ». È noto, inoltre, che, per l'art. 29 cit., il danno morale è risarcibile in caso di trattamento illecito di dati, ex art. 9 l. n. 675/96: se sul piano penale, attesa l'eccezionalità della qualifica di reato, si può giustificare la più circoscritta estensione della fattispecie dell'art. 35 al settore delle telecomunicazioni, sul versante civilistico, « trattamento illecito dei dati », fonte di responsabilità, ergo, di risarcimento pure del danno morale, potrà essere qualificato, ad esempio, anche l'uso illecito della *CLI* o la violazione delle disposizioni sulla modalità del pagamento e di fatturazione dettagliata (art. 5).

6. MANCATO COORDINAMENTO TRA LA RISERVATEZZA NELLE TELECOMUNICAZIONI E LE ESIGENZE DI POLIZIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

Ma, probabilmente il « grande assente » nel d.lgs. n. 171 è il coordinamento tra la riservatezza nelle telecomunicazioni e le esigenze di polizia e di pubblica sicurezza. L'argomento è stato reso di estrema attualità, come è noto, dal disposto dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, con il quale è stato emanato il « Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni ».

La disposizione testualmente stabilisce che ogni organismo di telecomunicazione « deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico propagato dalla telefonia mobile ».

Essa ha suscitato una notevolissima serie di perplessità sia rispetto alla *policy* che esprime, sia in relazione alla violazione dei principi fondamentali in tema di riservatezza.

³¹ Sul quale v. S. SICA, *Commento* all'art. 18 l. n. 675/96 in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 174 ss. e p. 284 ss.; D. CARUSI, *La responsabilità*, in V. CUFFARO - V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1997, p. 351 ss.; R. CLARIZIA, *Leg-*

ge 675/96 e responsabilità civile, in questa *Rivista*, 1997, p. 235 ss.; G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, ibidem, p. 703 ss.; M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1997, p. 476 ss.

Lo stesso Garante per la *privacy* è stato investito dell'argomento su specifica segnalazione di un gestore di telefonia mobile e di associazioni di difesa dei cittadini, ma ne ha differito la trattazione, attesa la posizione del Governo, che ha dichiarato che l'art. 17, comma 3, sarebbe diventato operativo soltanto in una ai decreti legislativi previsti dalla l. n. 676/96, ovvero in un quadro organico della sicurezza e della riservatezza nelle telecomunicazioni³².

Alle obiezioni da più parti sollevate sull'art. 17, comma 3 sinora non si è data risposta, tanto che il Garante nel gennaio 1998³³ ha, comunque, formalizzato una decisione in merito; l'Autorità ha sottolineato che dall'applicazione della disposizione deriverebbe l'obbligo per i titolari dei servizi di telefonia fissa o mobile di rendere disponibile al C.E.D. del Dipartimento di pubblica sicurezza³⁴ gli elenchi di tutti gli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato, a prescindere dalla volontà degli interessati.

Inoltre, si è rilevato (molto opportunamente) che le esigenze di indagine giudiziaria o quelle specifiche di difesa e sicurezza dello Stato o di prevenzione dei reati non possono spingersi al punto di giustificare un'archiviazione indiscriminata di dati relativi a cittadini, che non hanno pendenze di giudizio.

Non minori dubbi, d'altro canto, determina l'opinabile scelta di disciplinare un settore così delicato attraverso una normativa di rango secondario, del resto, in contrasto con l'opinione della legge delega n. 676.

Il legislatore ha perso l'occasione offerta dal d.lgs. n.171/98 per far chiarezza su questi controversi profili. Allo stato, di là dalle ulteriori ed auspicabili decisioni del Garante, non si può che ribadire la più decisa critica nei confronti della *ratio* e del contenuto dell'art. 17, comma 3 cit.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA: IL RUOLO DEL « CODICE DEONTOLOGICO ».

Il Capo II del d.lgs. in oggetto è dedicato alle « Disposizioni relative all'attività giornalistica ».

³² Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione* per l'anno 1997, p. 88.

³³ V. le considerazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione*, cit., p. 88, invero, con il d.m. 25 novembre 1997, il Ministero delle Comunicazioni, nel dettare disposizioni integrative sul rilascio delle licenze individuali di telecomunicazione, nel recepire una precisa indicazione del Garante in tal senso,

ha ribadito l'inoperatività, allo stato, dell'art. 17, comma 3 cit.

³⁴ Cfr. A.A. DALLA, *Il controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero dell'Interno*, in questa *Rivista*, 1986, p. 585 ss.; N. FUSARO, *La banca dati del Ministero degli Interni e i dati illegittimamente inseriti: una sentenza discutibile*, *ibidem*, 1992 p. 149 ss.; A. FERRARO, *C.E.D. del Ministero dell'Interno e tutela del cittadino*, in *Cass. pen.*, 1991, p. 284 ss.

È appena il caso di rammentare che la l. n. 675/96 ha tenuto in considerazione, sotto molteplici profili, le peculiarità dell'attività giornalistica, onde renderla compatibile con le disposizioni sulla *privacy*.

Di tanto sono prova gli artt. 12, 20, 25 e 28 comma 6 della legge³⁵.

In maniera specifica, assume peculiare rilievo l'art. 12, comma 1, lett. e), che, tra i « Casi di esclusione del consenso », prevede quello in cui il trattamento è « effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità ».

Si tralasciano le pur rilevanti questioni che all'argomento si riannodano³⁶, per sottolineare, invece, che nella sua originaria formulazione la norma includeva la dizione « nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25 ».

L'art. 12 d.lgs. n. 171/98 sostituisce quest'ultimo inciso con: « In tale caso si applica il codice di deontologia ».

Analogamente, l'art. 20, comma 1, lett. d) l. n. 675/96 prevede che la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse « nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità »³⁷.

Nell'originario testo dell'art. 20 cit., che prevedeva, comunque, il « rispetto del codice di deontologia », l'art. 12, comma 2 d.lgs. n. 171/98 ha sostituito la formulazione: « Si applica, inoltre, il codice di deontologia ».

Non si tratta, è ovvio, di un mero mutamento lessicale, ma è sottesa una diversa sottolineatura dell'art. 25 l. n. 675/96 e del ruolo della deontologia professionale.

Infatti, il più volte richiamato art. 25, nella sua configurazione iniziale, al comma 2, stabiliva che « il Garante promuove nei modi di cui all'art. 31 [...] l'adozione, da parte del Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati [...] che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati [...] ». Il Garante prescrive eventuali misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire »³⁸.

³⁵ Per un'esegesi delle disposizioni, v., rispettivamente, G. COMANDÈ - V. ZENO-ZENCOVICH - G. VOTANO e P. CERINA, in E. GIANANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali*, cit., pp. 100 ss., 195 ss. e 256 ss.

³⁶ Il rinvio è a G. COMANDÈ, o.l.u.c., con la bibliografia *ivi* menzionata.

³⁷ Cfr., al riguardo, V. ZENO-ZENCOVICH, o.l.u.c., p. 199.

³⁸ Sul rilievo del codice deontologico ex art. 25 l. n. 675/96 v. G. BUTTARELLI, *Banche dati*, cit., p. 408.

L'applicazione di detto articolo è stata al centro di non poche controversie tra il Garante ed il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Quest'ultimo ha inviato al Garante un primo testo di codice, sul quale, il 23 gennaio 1998, l'Autorità ha formulato una serie di penetranti osservazioni. Tra i motivi di critica, oltre alla « sostanza » del codice redatto, apparso poco in linea non soltanto con la l. n. 675/96, ma addirittura, con l'elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e dell'autodisciplina categoriale anteriore³⁹, vi è stata, appunto, la mancata consapevolezza della distinzione tra le « norme deontologiche » ed un « codice deontologico ». Sin dalla titolazione del testo (« Norme deontologiche ») il Consiglio ha dato l'impressione di muoversi nella logica della mera autodisciplina, senza cogliere l'importante novità di un « codice » che proviene sì dalla fonte deontologica, ma « assume il rango di una norma secondaria ». Tale prospettiva impropria è palese allorché il Consiglio parrebbe indicare la sola conseguenza della sanzione disciplinare per l'ipotesi di violazione delle « norme » stesse.

Di contro, il Garante, rileva che il Codice « è una norma dell'ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative [...] pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici », ferma restando l'eventuale rilevanza in sede disciplinare delle violazioni commesse. Non è dunque, una questione di sfumature « linguistiche », ma siamo di fronte all'affascinante tema — che in questa sede può soltanto essere evocato — del diritto statuale e degli « altri » diritti, della capacità dell'ordinamento di fare proprie le discipline settoriali, del pluralismo delle fonti giuridiche e sociali⁴⁰.

Ciò che è certo è che nelle novità introdotte dal d.lgs. n. 171/98, sul punto, vi è l'eco (*rectius*, la « voce forte ») della posizione del Garante, ma anche, probabilmente, la presa d'atto da parte del Consiglio che, per la prima volta, un organo di categoria è stato chiamato a porsi fuori da una dimensione corporativa per privilegiare una funzione in senso ampio pubblicistica.

Ecco perché vi è l'opzione per la formula: « si applica » il codice deontologico; *id est*, per quanto introdotta attraverso un peculiare procedimento di formazione, è questa la « legge » del settore, con rilievo generale ed ordinamentale.

³⁹ Ad esempio, il Garante, in relazione al tema della tutela dei minori, ha ritenuto l'art. 4 non « coerente al principio » contenuto nella Corte di Treviso, adottato in materia.

⁴⁰ Sulla deontologia giornalistica, v.

L. BONESCHI, *La deontologia professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1989, p. 374; Id., *La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione*, Milano, 1997, *passim*.

7.1. RIFORMULAZIONE DELL'ART. 25 L. N. 675 TRA PREROGATIVE DELL'INFORMAZIONE E DIRITTI DEL CITTADINO.

Nella stessa linea si iscrive la riformulazione dell'art. 25, comma 1, che, originariamente così statuiva: «Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati [...] è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista [...], nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico [...]».

L'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 171/98 ha riscritto la disposizione nei termini appresso riportati: «1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico».

Risulta, pertanto, ribadito sia che in materia di attività giornalistica non è necessaria alcuna autorizzazione del Garante⁴¹, sia che è possibile raccogliere dati su circostanze o fatti noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti pubblici.

Soprattutto, il risultato delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 171 è l'eliminazione della rilevanza penale delle eventuali violazioni della l. n. 675/96 e del codice deontologico da parte dei giornalisti⁴², fatta salva l'applicazione delle ordinarie fattispecie di reato.

Si è molto discusso di un ipotetico «intento censorio» della l. n. 675/96, prima, e della sua «interpretazione», da parte del Garante, poi. Una simile ricostruzione è da respingere: il filo conduttore, che lega i vari testi sin qui succedutisi (da ultimo il d.lgs. n. 171/98), è lo stesso che ha guidato l'evoluzione giurisprudenziale sul tema; è ad essa che occorre rifarsi, allorché nella legge ritorna il richiamo ai «limiti del diritto di cronaca» ed all'«essenzialità dell'informazione».

L'impianto della disciplina sulla *privacy* appare così una specificazione di settore e non una norma «eccezionale» o stravagante

⁴¹ Il d.lgs. n. 171 ha eliminato ogni ostacolo precedente, atteso che originariamente l'art. 25 l. n. 675/96 non estendeva la deroga per i dati idonei a rivelare

lo stato di salute e la vita sessuale dell'individuo.

⁴² V., sul punto, F. Abruzzo, in AA.VV., in *Guida al diritto*, cit., p. 23 ss.

rispetto al diritto dell'informazione giornalistica; proprio per questo la sua applicazione non deve costituire occasione (consapevole o inconsapevole) di regresso rispetto alle posizioni già consolidate nel delicato *balance* tra i diritti del cittadino ed il diritto di cronaca⁴³.

Ecco perché, forse anche avendo innanzi il primo testo delle « norme deontologiche » redatte dal Consiglio, il Garante ha sollecitato la riformulazione dell'art. 25 l. n. 675/96, con l'inserimento — ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 171/98 — al comma 2, dopo l'espressione « misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati », dell'inciso « in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ».

Di tutto ciò non può non tenere conto il Consiglio, allorché, « cooperando » con il Garante (l'art. 12, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 271/98 introduce la dizione « in cooperazione »), partecipa all'adozione del codice deontologico; e, poiché la forma è spesso « sostanza », il Consiglio farà bene a valutare che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 171, il codice stesso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*: è probabilmente la « nuova frontiera » del diritto statuale quale sintesi dell'incessante dialettica tra la sfera giuridica e quella sociale⁴⁴.

⁴³ Sia consentito, per ragioni di sintesi, da ultimo, il rinvio a S. SICA, in G. DI TROCCHIO - S. CASILLO - S. SICA, *Falsi giornalisti. Finti scoop e bufale quotidiane*, Napoli, 1997, 74 ss., con la bibliografia e la giurisprudenza *ivi* riportate.

⁴⁴ Sul delicato (e più complessivo) te-

ma in questione, per comodità di rinvio, v., di recente S. SICA, *Gentlemen's agreements e intento giuridico*, Napoli, 1995, p. 73 ss., con i riferimenti *ivi* inclusi; ancor prima è preziosa la lettura di P. STANZIONE, *Rapporto giuridico, II) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, 1991, p. 1 ss.